



Riconoscimento della Cittadinanza Italiana Jure Sanguinis

Per cittadini residenti a Bracciano

Richiesta residenza

Il richiedente presenta richiesta di residenza al Comune tramite la modulistica predisposta, scaricabile dal sito comunale indicando la motivazione del riconoscimento di cittadinanza jure sanguinis.

L'ufficiale d'Anagrafe, come previsto dall'art. 19 c. 2) del D.P.R. 223/89 del Regolamento Anagrafico, è tenuto a verificare la sussistenza della dimora abituale, mediante appositi e ripetuti accertamenti da tenersi nel corso dei successivi 45 giorni previsti per legge. In caso di mancato riscontro del requisito della dimora abituale verrà emesso un preavviso di rigetto e, qualora permanga un esito negativo, si formulerà il provvedimento di rigetto.

Una volta confermata la residenza nel Comune (l'interessato riceverà dall'Ufficio Anagrafe la chiusura del procedimento di iscrizione anagrafica con esito positivo) potrà essere presentata la domanda di riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis, con tutta la documentazione necessaria a dimostrare la sua discendenza da avo italiano, così come indicato nella circolare del Ministero dell'Interno n. k.28.1 del 08.04.1991.

Richiesta di attribuzione cittadinanza italiana

L'istanza va redatta su apposito modulo scaricabile nella sezione modulistica di questo sito ed è soggetta ad imposta di bollo (marca da bollo da €16,00). Dovranno essere allegati in originale, o in copia conforme, tutti i documenti indicati in questa informativa (non sono ammesse copie conformi di copia conforme). I documenti rilasciati in Italia dovranno essere prodotti secondo le disposizioni vigenti in materia di bollo.

I certificati rilasciati da Autorità straniere dovranno essere redatti su carta semplice, tradotti ed opportunamente legalizzati, salvo che non sia previsto l'esonero dalla legalizzazione in base a convenzioni internazionali ratificate dall'Italia.

L'istanza deve essere datata e sottoscritta con firma leggibile. Nell'istanza dovranno essere indicati in dettaglio tutti i documenti allegati e dovranno altresì essere indicati tutti i luoghi di residenza dell'avo e dei suoi discendenti.

Viene **escluso** che la persona possa servirsi di un **legale rappresentante** o di **qualcuno in sua vece** o che lo stesso **non sia presente sul territorio**. Inoltre, in caso di scarsa conoscenza della lingua italiana, la stessa dovrà avvalersi dell'aiuto di un interprete.

Si fa presente che il Comune potrà essere competente soltanto qualora l'interessato/a si sia trasferito/a lì di fatto ed **intenda abitarci in forma durevole**; un soggiorno, anche di qualche mese, non è sufficiente al trasferimento della dimora abituale, in quanto mancherebbe perfino l'intenzione di stabilirsi in questo Comune.

Documenti da presentare per la richiesta:

- **Estratto dell'atto di nascita dell'avo italiano** emigrato all'estero rilasciato dal Comune italiano ove egli è nato. Questo documento deve essere già allegato alla domanda e non potrà essere acquisito d'ufficio. Se la persona è nata nell'attuale Veneto (ad eccezione di alcuni Comuni del Bellunese), nella Provincia di Mantova o in quella di Udine (ad eccezione di alcuni Comuni della Valcanale) prima del 1/09/1871, deve essere allegato un certificato di battesimo/nascita rilasciato dalla parrocchia di nascita e autenticato dalla Curia Vescovile.
- **Atto di matrimonio** e di **morte** dell'avo emigrato;
- **Atti di nascita di tutti i suoi discendenti in linea retta**, compreso quello della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana, muniti di traduzione ufficiale italiana e legalizzazione o apostilla;
- **atti di matrimonio** dei suoi discendenti, in linea retta, muniti di traduzione ufficiale italiana e legalizzazione o apostilla;
- **certificato di non naturalizzazione**, rilasciato dalle competenti Autorità dello Stato estero di emigrazione, munito di traduzione ufficiale in lingua italiana, attestante che l'avo italiano, a suo tempo emigrato dall'Italia, non ha acquistato la cittadinanza dello Stato estero di emigrazione anteriormente alla nascita dell'ascendente dell'interessato;
- certificato rilasciato dalla competente Autorità consolare italiana attestante che né gli ascendenti in linea retta né la persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana vi abbiano **mai rinunciato** ai termini dell'art. 7 della Legge 13 giugno 1912, n. 555 (questo documento viene acquisito d'ufficio e non deve essere prodotto);
- in caso di **nascita fuori dal matrimonio** deve essere prodotto anche l'**atto di riconoscimento della filiazione** da parte del genitore che ha trasmesso la cittadinanza. Il riconoscimento deve essere stato fatto durante la minore età del figlio. Questo non è necessario se il genitore è intervenuto nella dichiarazione di nascita;
- autocertificazione di residenza;
- Copia del **passaporto straniero** (anche delle pagine dove sono apposti i visti di ingresso nell'area Schengen) o, se dovuta, la **dichiarazione di presenza** rilasciata dalla Questura.

Note:

1. Gli atti dello stato civile, gli atti notarili e le sentenze straniere debbono essere presentati in copia autentica e integrale. Non saranno accettati estratti, certificati o atti parziali.
2. Gli atti dello stato civile, gli atti notarili e le sentenze straniere debbono essere legalizzati dalle autorità consolari italiane all'estero, salvo che per effetto di convenzioni internazionali non sia sufficiente che siano muniti di «apostille» oppure esenti da ogni forma di legalizzazione. Se dovuta, la mancanza di legalizzazione o di «apostille» comporta il rigetto dell'istanza.
3. Allo stesso modo, anche le traduzioni debbono essere integrali. In casi dubbi la bontà della traduzione sarà fatta valutare dalle autorità diplomatiche italiane. Le traduzioni parziali non saranno accettate.
4. Le traduzioni debbono essere dichiarate conformi all'originale in lingua straniera o dall'autorità consolare italiana o con traduzione asseverata da un tribunale in Italia; oppure - nel caso nel Paese d'origine esista un traduttore ufficiale (cioè un pubblico ufficiale) - da quest'ultimo. La traduzione ufficiale è soggetta a legalizzazione come per il documento straniero.
5. I documenti presentati debbono dar conto della trasmissione della cittadinanza di generazione in generazione. In caso di difformità di nomi e cognomi questa trasmissione non può essere provata. In questi casi gli atti di stato civile dovranno essere debitamente corretti secondo le procedure previste dall'ordinamento straniero (ad esempio con sentenza dell'autorità giudiziaria).
6. Le sentenze debbono essere prodotte in copia conforme, debitamente tradotte e legalizzate (salvo convenzioni diverse), e munite di certificazione di passaggio in giudicato (cioè di certificazione che la sentenza non può essere più impugnata).

Atti provenienti dall'Argentina

L'accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Argentina firmato a Roma il 9/12/1987, ratificato con L. n. 553/1988, disciplina lo scambio degli atti dello stato civile e la possibile esenzione della legalizzazione a condizione che siano datati, muniti della firma e, se necessario, del timbro dell'Autorità che li ha rilasciati. Qualora non risulti la legalizzazione della competente Autorità Consolare, tutta la documentazione dovrà essere corredata della Apostille (Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961).

Termini

Il procedimento si concluderà entro 180 giorni dall'acquisizione da parte dell'ufficio di tutta la documentazione necessaria alla pratica della cittadinanza italiana, a condizione che il richiedente conservi in questo Comune la dimora abituale al momento della conclusione.

I termini potrebbero prolungarsi a causa di eventuali acquisizioni di atti e/o documenti soggetti a correzioni o integrazione di documenti. Eventuali richieste di accelerare la conclusione del procedimento non possono essere prese in considerazione.

Il procedimento potrà essere sospeso nel caso in cui si renda necessario l'acquisizione di documenti detenuti da altra amministrazione o da terzi o per l'eventuale nuova acquisizione di atti soggetti a correzioni, per un termine massimo di 30 giorni.

Conclusione del procedimento

Quando tutti gli accertamenti abbiano dato esito positivo, il procedimento si conclude con un provvedimento dell'ufficiale dello Stato Civile con il quale si dà atto che il richiedente è cittadino italiano dalla nascita per discendenza da avo italiano.

Nel caso in cui al momento della conclusione il richiedente non abbia più la dimora abituale (perché, ad esempio, trasferito altrove) la domanda sarà respinta per incompetenza.

Restituzione dei documenti in caso di rigetto dell'istanza

Tutta la documentazione prodotta e allegata con l'istanza di riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis, sarà trattenuta agli atti d'ufficio e non sarà restituita per nessun motivo, neppure in caso di rigetto della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana.

Sarà ovviamente possibile il rilascio di copia conformi previa istanza di accesso agli atti e pagamento dei diritti di segreteria, i diritti di ricerca e l'imposta di bollo.